



**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
- CASALETTO LODIGIANO -  
PROVINCIA DI LODI**

Organizzazione iscritta all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile,  
con P. n 214/2007



---

# **REGOLAMENTO**

**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
- CASALETTO LODIGIANO -**

---

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n. X del XX/XX/XXXX

## **PREMESSA**

Il presente regolamento vuole disciplinare il funzionamento dell'organizzazione di volontariato "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Casaleto Lodigiano" iscritta all'Albo Regionale di Protezione Civile con provvedimento della Provincia di Lodi n.214/2007, d'ora in avanti chiamata "gruppo".

Le attività ed i contenuti del presente documento vengono redatti e saranno svolti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle concernenti l'ambito di protezione civile e del volontariato. Nello specifico:

- Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 "Codice Protezione Civile";
- Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore";
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n.16 "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile";
- Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n.9 e ss.mm.ii.



**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
- CASALETTO LODIGIANO -  
PROVINCIA DI LODI**

Organizzazione iscritta all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile,  
con P. n 214/2007



**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 – Finalità***

1. Il compito del gruppo è svolgere e promuovere attività di Protezione Civile quali: la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento dell'emergenza.

***Art. 2 – Rappresentante legale e Responsabile organizzazione***

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art.3, c.1, l.c., del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 è autorità locale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi di emergenze, il coordinamento del sistema comunale di protezione civile, nonché l'assistenza e il soccorso alla popolazione.

2. Il Sindaco è altresì, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è il Legale Rappresentante del comune, ovvero del gruppo di protezione civile. Egli nomina, tra i funzionari del Comune, un Responsabile Comunale;

3. Il Responsabile Comunale del gruppo sovraintende ed è responsabile dell'operato e delle attività dello stesso.

***Art. 3 – Organigramma e struttura dell'organizzazione***

1. Tutti i volontari iscritti al gruppo, operativi e non, formano l'assemblea dei volontari, che ha potere di espressione e gestione sul gruppo stesso, nei limiti posti dal Responsabile Comunale e dal Sindaco, tramite questo regolamento.

2. Al fine di un coordinamento efficace ed efficiente di personale, attrezzature e mezzi, all'interno del gruppo vengono nominate, tra i volontari operativi, le seguenti figure, riconosciute dall'Amministrazione Comunale:

- a. **Coordinatore:** è eletto su base democratica tra i volontari operativi iscritti al gruppo alla data elezione; la sua nomina deve essere poi ratificata dal Sindaco e Responsabile Comunale. Egli:
  - i. Si occupa del coordinamento dell'intero gruppo in tutte le attività sotto diretta indicazione del Responsabile Comunale;
  - ii. Rappresenta altresì tutti i volontari nei confronti dell'ente;
  - iii. Relaziona annualmente l'amministrazione comunale su tutte le attività effettuate dal gruppo.



**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**  
**- CASALETTO LODIGIANO -**  
**PROVINCIA DI LODI**



Organizzazione iscritta all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile,  
con P. n 214/2007

- b. **Vice Coordinatore:** è nominato dal coordinatore, sentito il parere dei volontari operativi, e ne fa le veci in caso di sua assenza;
  - c. **Segretario:** è nominato dal coordinatore, sentito il parere de volontari operativi, e si occupa di tuta la gestione documentale del gruppo, nonché, in raccordo con il coordinatore, della corrispondenza con il Comune;
  - d. **Capi Squadra:** sono nominati dal coordinatore e ne fanno le veci nel coordinamento operativo sul territorio dei volontari assegnatigli.
  - e. **Responsabile logistico, attrezzature e mezzi:** sono nominati dal coordinatore, sentito il parere dei volontari, e sono i responsabili della gestione e manutenzione dei cespiti a loro assegnati.
3. Le cariche di cui sopra possono essere rivestite contemporaneamente dai volontari nel limite di 2 cariche a testa.
  4. Tutte le cariche hanno durata di 2 anni senza vincolo di mandato.
  5. L'assemblea dei volontari può chiedere la sostituzione di una carica con votazione di almeno due terzi dei volontari.

## **PARTE II – DEI VOLONTARI**

### ***Art. 4 – Ammissione al gruppo***

1. Al gruppo possono aderire i cittadini italiani maggiorenni.
2. L'ammissione è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
  - a. Modulo di richiesta ammissione;
  - b. Autocertificazione di non aver subito e di non avere in corso condanne penali incompatibili con la figura di "Incaricato di Pubblico Servizio" ai sensi del art.358, Codice Penale;
  - c. Copia carta d'identità;
  - d. 2 foto tessere.
3. La domanda di iscrizione al gruppo sarà esaminata entro 30 giorni dalla presentazione. La stessa potrà essere integrata da un colloquio con il Sindaco, ed il Responsabile Comunale e il Coordinatore.
4. Con l'iscrizione al gruppo, l'aspirante volontario accetta e approva in tutto i contenuti del presente regolamento, senza vincoli.



**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**  
**- CASALETTO LODIGIANO -**  
**PROVINCIA DI LODI**

Organizzazione iscritta all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile,  
con P. n 214/2007



***Art. 5 – Numero dei volontari***

1. Ai sensi delle disposizioni regionali, il gruppo deve essere formato da almeno 5 volontari operativi; per volontari operativi si intende ogni volontario che abbia frequentato, con esito positivo, il corso base per volontari operativi di protezione civile, nonché operi e presti servizio con continuità.

2. Il gruppo deve sempre garantire una quota minima di volontari operativi pari all'80% dell'intero gruppo. Questo standard può essere motivo di sospensione delle domande di iscrizione al gruppo non ancora accettate.

***Art. 6 – Diritti e Doveri dei volontari***

1. Sono diritti dei volontari:

- a. Partecipare all'assemblea dei volontari, ed esprimere il proprio parere, con potere di voto sulle votazioni indette all'interno del gruppo;
- b. Eleggere all'interno dell'assemblea dei volontari il coordinatore;
- c. Potersi candidare ad ogni carica di cui all'art.3 del presente regolamento;
- d. Poter fare domande ed interrogazioni al Sindaco, o al Responsabile Comunale, per il tramite del coordinatore;
- e. Ai sensi degli artt.39 e 40 del Codice di Protezione Civile, sono garantiti, per le attività riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Lombardia, le seguenti condizioni:
  - i. Mantenimento del posto di lavoro;
  - ii. Trattamento economico, previdenziale da parte del datore di lavoro;
  - iii. Copertura assicurativa.

2. Sono doveri dei volontari:

- a. Assolvere con diligenza, impegno e spirito collaborativo gli incarichi affidatigli, nonché partecipare attivamente alle attività del gruppo;
- b. Partecipare ad attività di formazione, addestramento ed esercitazione;
- c. Mantenere costantemente un comportamento adeguato;
- d. Mantenere in ordine, pulita tutta l'attrezzatura assegnata (divisa e DPI);
- e. Non abbandonare il servizio se non per gravi motivi;



**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**  
**- CASALETTO LODIGIANO -**  
**PROVINCIA DI LODI**

Organizzazione iscritta all'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile,  
con P. n 214/2007



- f. Partecipare ogni anno ad almeno 40 ore di attività, in cui sono comprese : riunioni, formazione, eventuali corsi, esercitazioni, manutenzione attrezzature, sistemazione sede.
3. In caso di prolungata assenza si può chiedere, tramite mail scritta al coordinatore, una sospensione che non potrà superare i 6 mesi.
4. La tenuta del monte ore e del registro delle attività dei volontari sarà curato dal segretario del gruppo, in raccordo con il coordinatore.

***Art. 7 – Dotazioni***

1. Ai volontari verranno forniti :
  - a. I dispositivi di protezione individuali (elmetto, calzatura, guanti);
  - b. Una divisa (sulla quale è proibito apportare modifiche per non compromettere l' uniformità delle stesse), se non preventivamente autorizzate dal coordinatore;
  - c. Un tesserino di riconoscimento che dovrà essere sempre esposto durante i servizi.
2. Tutte le dotazioni di cui sopra, verranno comunque fornite in base alle disponibilità di magazzino e alle disponibilità di spesa. Sarà compito del coordinatore il corretto impiego dei volontari in base alle relative dotazioni.
3. All'atto delle dimissioni il volontario è tenuto a restituire tutto quanto consegnatogli.

***Art. 8 – Norme di comportamento***

1. I volontari che non osservino il presente regolamento, o che rimangano assenti senza produrre un'adeguata motivazione per più di 6 mesi, potranno essere sottoposti a sanzioni disciplinari, ad opera del Coordinatore, del Responsabile Comunale o del Sindaco, nelle seguenti forme:
  - a. Richiamo verbale;
  - b. Richiamo scritto;
  - c. Espulsione.
2. Ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
3. Il volontario può far ricorso, per massimo di una volta, all'assemblea dei volontari contro un qualsiasi provvedimento disciplinare.